

## **REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148 - ALLEGATO A Art. 38. (2)**

L'applicazione delle punizioni non pregiudica il diritto della azienda di procurarsi il risarcimento dei danni risentiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendio paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono a termine del diritto comune. Tali trattenute sullo stipendio o paga quando superino la somma di L. 100 non possono essere effettuate senza il consenso del Circolo ferroviario di ispezione, che delibera anche sulla misura del risarcimento dopo aver inteso le parti accertato chi fu la causa del danno ed accertata l'entità del danno stesso. Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale venga riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute possono essere senz'altro effettuate così pure possono essere senz'altro effettuate le trattenute che si riferiscono a mancate o deficienti esazioni o a differenze contabili.

*(2) Le disposizioni del presente articolo sono state modificate dal seguente art. 1 della Legge 3 novembre 1952, n. 1982*

## **Modificazioni all'art. 38 dell'allegato A al RD. 8-1-1931, n. 148 relativo allo stato giuridico del personale delle ferrotranvie e linee di navigazione interna.(pubblicata nella " Gazzetta Ufficiale " del 17 dicembre 1952, n. 292)**

L'art. 38 dell'allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come appresso: «L'azienda ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono secondo il diritto comune, dopo aver accertato chi abbia causato il danno e l'entità dello stesso. Tali trattenute sullo stipendio o sulla paga, quando superino le 5.000 lire, non possono essere effettuate senza il consenso del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che delibera anche sulla misura del risarcimento, dopo aver inteso le parti. Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale sia stata riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute possono essere effettuate direttamente dall'Azienda. Analogamente possono essere direttamente effettuate dall'Azienda, le trattenute che si riferiscono a mancate od incomplete esazioni nonché a differenze contabili.

## **Art. 68 (Testo unico 23 luglio 1976) - Conservazione del materiale e delle merci; danni e trattenute per risarcimento**

Al personale viaggiante nell'ambito del normale orario di lavoro è affidata la piccola manutenzione e la pulizia delle vetture, intese a conservare le macchine in buono stato di funzionamento. Le operazioni di lavaggio o di lubrificazione non possono essere attribuite al personale viaggiante, a meno che il personale è limitatamente alla vettura in consegna, non abbia compiuto l'orario di lavoro previsto all'art. 4/C. Durante dette operazioni il lavoratore avrà in uso stivaloni di gomma e cappotto impermeabile. Il lavoratore risponde dei danni a lui imputabili; risponde inoltre degli smarrimenti e dei danni causati a bagagli avuti in consegna. I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore, non appena venuti a conoscenza della ditta, e valutati in contraddittorio. L'importo del risarcimento, nella misura convenuta del danno, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.